

REPERTORIO GENERALE N.RO 119969

RACCOLTA N.RO 11.280

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno sedici del mese di luglio.

16.07.2003

In Gorla Maggiore Via Cesare Battisti N.4

Avanti a me, dottor Lucio Paolini, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano e con residenza in Milano, omessa l'assistenza dei testi per rinuncia espressa e concorde dei comparenti e con il mio consenso,

sono personalmente comparsi i signori:

- **PORTA CLAUDIO**, nato a Gorla Minore il giorno 7 giugno 1965, domiciliato a Gorla Maggiore in Via Filzi n.ro 16, impiegato, codice fiscale PRT CLD 65H07 E102C;
- **FRONTINI MICHELA**, nata a Busto Arsizio il giorno 23 marzo 1974, domiciliata a Gorla Maggiore in Via Adua n.ro 13, impiegata, codice fiscale FRN MHL 74C63 B300I;
- **AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO**, nato a Busto Arsizio il giorno 9 febbraio 1969, domiciliato in Gorla Maggiore in Via Diaz n.ro 11 impiegato, codice fiscale GST NNR 69B09 B300V;
- **TONELLI MARIO**, nato a San Salvo il giorno 15 agosto 1948, domiciliato a Gorla Maggiore in Via Roma n.ro 55, dirigente, codice fiscale TNL MRA 48M15 I148B;
- **BACILLI CRISTINA**, nata a Busto Arsizio il giorno 14 luglio 1964, domiciliata a Gorla Maggiore in Via Stelvio n.ro 24, professionista, codice fiscale BCL CST 64L54 B300H;
- **MARINONI GIUSEPPE**, nato a Como il giorno 7 agosto 1960, domiciliato a Gorla Maggiore in Via Cesare Battisti n.ro 4, sacerdote, codice fiscale MRN GPP 60M07 C933G;
- **ALBE' LETIZIA**, nata a Gorla Maggiore il giorno 21 settembre 1963, domiciliata a Gorla Maggiore in Via Birago n.ro 32, infermiera, codice fiscale LBA LTZ 63P61 E101J;
- **ESPOSITO EMILIA**, nata a Castellammare di Stabia il giorno 5 novembre 1957, domiciliata a Gorla Maggiore in Via Gran Paradiso n.ro 239 insegnante, codice fiscale SPS MLE 57S45 C129D;
- **MONTI PAOLO**, nato a Busto Arsizio il giorno 7 maggio 1972, domiciliato a Gorla Maggiore in Via Tosi n.ro 3, centralinista, codice fiscale MNT PLA 72E07 B3000;

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale


stipulano e convengono quanto segue:

Art.1) Fra i Signori Porta Claudio, Frontini Michela, Agostino Ninone Antonio Rino, Tonelli Mario, Bacilli Cristina, Marinoni Giuseppe, Albè Letizia, Esposito Emilia, Monti Paolo, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione

"PARRESIA" - Cooperativa Sociale a responsabilità limitata -

COPIA

=====
=====
Registrato a Milano ³
il 25 W 940 2003
N.
Serie
Euro
=====



o.n.l.u.s. "

Art.2) Come disposto dall'art. 1 Legge 381/91 la Cooperativa ha lo scopo di attuare la promozione integrale della persona, favorendo una cultura di sussidiarietà e solidarietà, operando nella prevenzione mediante l'inserimento nel mondo del lavoro, proponendo lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o disabili iniziative formative e produttive, capaci di valorizzare le risorse esistenti e di interagire con gli enti territoriali finalizzati all'inserimento di persone svantaggiate.

Le persone svantaggiate e/o disabili devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La Cooperativa è retta dai principi fondamentali di: mutualità, solidarietà, diaconia, democraticità interna ed esterna, impegno; un lavoro strutturato sulla persona e non sul profitto e quindi la priorità dell'uomo sul denaro; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche, nonché l'affermazione di principi evangelici. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Operando secondo questi principi la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate al recupero e alla qualificazione umana morale, culturale, professionale. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo - (professionale, di volontariato o quali utenti, clienti, fruitori) - partecipino, nelle diverse forme, alla attività e alla gestione della Cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella degli altri enti, cooperativi e non, promuovendo o aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni che si rifanno ai principi esposti nel comma precedente.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- Mense e cucine;
- Manutenzione al verde;
- Servizi di pulizia;
- Servizi alle scuole di vario genere;
- Centri, strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero, del turismo;
- Attività di formazione, consulenza, orientamento in ambito lavorativo;
- Attività di animazione sul territorio attivando le forze

creative della comunità per riscoprire il ludico come momento di gioia, crescita e senso di appartenenza;

- Attività di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione dell'infanzia e della popolazione giovanile con particolare attenzione al coinvolgimento della scuola;

- Attività atte all'inserimento nel mondo lavorativo di persone svantaggiate e o disabili;

- Attività di promozione alla solidarietà e alla cooperazione. La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative e integrative.

Pertanto la Cooperativa sociale si configura come una "Cooperativa sociale" ai sensi della lettera B) del 1° comma dell'Art. 1 Legge 8 novembre 1991 n.381, così come modificato dall'art.1 legge 22 giugno 2000 n.ro 193.

La Cooperativa potrà, tramite il Consiglio di Amministrazione, promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, le seguenti attività purchè strumentali per il conseguimento dell'oggetto stesso:

a) compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (comprese la assunzione di mutui e la prestazione di garanzie) quest'ultima purchè non nei confronti del pubblico;


b) assumere, non ai fini di collocamento e comunque non nei confronti del pubblico, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

Art.3) La società ha sede in Gorla Maggiore, Via Filzi n.ro 16. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, di rappresentanza, filiali, succursali, agenzie nel territorio italiano.

Art.4) La durata della Cooperativa è fissata dal giorno della costituzione fino al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art.5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote di valore variabile, comunque non inferiore a Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero).

I componenti dichiarano di sottoscrivere rispettivamente le seguenti quote:



- Porta Claudio, una quota di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero);
- Frontini Michela, una quota di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero);
- Ninone Antonio Agostino, una quota di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero);
- Tonelli Mario, una quota di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero);
- Bacilli Cristina, una quota di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero);
- Marinoni Giuseppe, una quota di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero);
- Albè Letizia, una quota di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero);
- Esposito Emilia, una quota di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero);
- Monti Paolo, una quota di euro 104,00 (centoquattro virgola zero zero);

Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di Euro 936,00 (novecentotrentasei virgola zero zero) dandosi atto che esso è stato versato, in data odierna, nelle casse sociali.

Art.6) La società è regolata dallo statuto che, da me letto ai comparenti, qui si allega sotto la lettera A).

Art.7) A comporre il Consiglio di Amministrazione per i primi tre esercizi sociali vengono nominati i signori Porta Claudio, Frontini Michela, Agostino Ninone Antonio Rino, Tonelli Mario e Bacilli Cristina; il signor Porta Claudio viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.8) A comporre il Collegio Sindacale, per i primi tre esercizi, vengono nominate le signore Esposito Emilia, Albè Letizia e Ferrè Laura Maria nata a Busto Arsizio il giorno 12 ottobre 1967, domiciliata in Castano Primo via Asiago N.4, Codice Fiscale FRR LMR 67R52 B300D, quali sindaci effettivi, ed i Signori Marinoni Giuseppe e Monti Paolo quali sindaci supplenti; la Signora Ferrè Laura Maria viene altresì nominata Presidente del Collegio Sindacale.

Art.9) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2003.

Art.10) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, pari a circa Euro 1605,00 (milleseicentocinque virgola zero zero) sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto da me letto ai comparenti.

Il presente, dattiloscritto a' sensi di legge da persona di mia fiducia e da me completato, occupa nove intere pagine di fogli tre.

F.to Claudio Porta

F.to Letizia Albè

F.to Cristina Bacilli

F.to Tonelli Mario

F.to Michela Frontini


F.to Paolo Monti

F.to Antonio Rino Agostino Ninone

F.to Emilia Esposito

F.to Giuseppe Marinoni

F.to Dr. LUCIO PAOLINI Notaio L.S.



TITOLO I: Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

Con riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali", è costituita la Società Cooperativa "PARRESIA" - Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - o.n.l.u.s..

Art. 2

La Cooperativa ha sede in Gorla Maggiore - Via Filzi, 16. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, di rappresentanza, filiali, succursali, agenzie nel territorio italiano.

Art. 3

La durata della Cooperativa è fissata dal giorno della costituzione fino al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: Scopo ed Oggetto

Art. 4

Come disposto dall'art. 1 Legge 381/91 la Cooperativa ha lo scopo di attuare la promozione integrale della persona, favorendo una cultura di sussidiarietà e solidarietà, operando nella prevenzione mediante l'inserimento nel mondo del lavoro, proponendo lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o disabili iniziative formative e produttive, capaci di valorizzare le risorse esistenti e di interagire con gli enti territoriali finalizzati all'inserimento di persone svantaggiate.

Le persone svantaggiate e/o disabili devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La Cooperativa è retta dai principi fondamentali di: mutualità, solidarietà, diaconia, democraticità interna ed esterna, impegno; un lavoro strutturato sulla persona e non sul profitto e quindi la priorità dell'uomo sul denaro; l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche, nonché l'affermazione di principi evangelici. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Operando secondo questi principi la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attività finalizzate al recupero e alla qualificazione umana morale, culturale, professionale. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo - (professionale, di volontariato o quali utenti, clienti, fruitori) - partecipino, nelle diverse forme, alla attività e alla gestione della Cooperativa.



Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella degli altri enti, cooperativi e non, promuovendo o aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni che si rifanno ai principi esposti nel comma precedente.

Art. 5

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- Mense e cucine;
- Manutenzione al verde;
- Servizi di pulizia;
- Servizi alle scuole di vario genere;
- Centri, strutture, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero, del turismo;
- Attività di formazione, consulenza, orientamento in ambito lavorativo;
- Attività di animazione sul territorio attivando le forze creative della comunità per riscoprire il ludico come momento di gioia, crescita e senso di appartenenza;
- Attività di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione dell'infanzia e della popolazione giovanile con particolare attenzione al coinvolgimento della scuola;
- Attività atte all'inserimento nel mondo lavorativo di persone svantaggiate e/o disabili;
- Attività di promozione alla solidarietà e alla cooperazione.

La Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative e integrative.

Pertanto la Cooperativa sociale si configura come una "Cooperativa sociale" ai sensi della lettera B) del 1° comma dell'Art. 1 Legge 8 novembre 1991 n.381, così come modificato dall'art.1 legge 22 giugno 2000 n.ro 193.

La Cooperativa potrà, tramite il Consiglio di Amministrazione, promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, le seguenti attività purchè strumentali per il conseguimento dell'oggetto stesso:

a) compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (comprese la assunzione di mutui e la prestazione di garanzie) quest'ultima purchè non

nei confronti del pubblico;

b) assumere, non ai fini di collocamento e comunque non nei confronti del pubblico, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

TITOLO III: Soci

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere o svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 7


Possono essere soci della Cooperativa:

- a. Prestatori d'opera, ossia soci che prestano o sono interessati a prestare la loro opera in Cooperativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b. Fruitori, ossia soci che godono o possono godere a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c. Volontari, ossia soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà; il numero di soci appartenenti a tale categoria non può superare la metà del numero complessivo dei soci della cooperativa;
- d. Possono altresì essere soci, enti e persone giuridiche, pubblici o privati.

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve partecipare all'attività e alla vita della cooperativa per un periodo non inferiore a tre mesi, nel caso si tratti di persona fisica e presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione nella, quale indichi:

- a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale ovvero ragione sociale e sede legale;
- b. l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti all'articolo precedente;
- c. motivi della richiesta e categoria soci a cui chiede di essere iscritto;
- d. l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;
- e. l'incondizionata accettazione dello statuto e dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- f. ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.



Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Il socio persona giuridica, nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve indicare il nominativo della persona delegata alla rappresentanza e deve allegare la copia della deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione, la copia dello statuto vigente, l'elenco aggiornato dei soci e ogni altro documento che la Cooperativa dovesse ritenere utile ai fini della domanda di adesione.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti all'atto di presentazione della domanda.

Il richiedente, sia persona fisica che giuridica, è responsabile per tutto quanto dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Art. 9

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi per iscritto all'interessato a norma dell'articolo 14 entro sessanta giorni.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta che potrà anche essere versata a rate nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10

I soci sono obbligati:

- a. al versamento della quota sottoscritta;
- b. ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle delibere assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal Consiglio di amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta. Si applica comunque la procedura prevista dall'art. 13.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dallo statuto, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali è tenuto al risarcimento dei danni provocati.

Art. 11

La qualità di socio si perde, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, per recesso, per esclusione o per decadenza nonché per morte del socio persona fisica o per liquidazione o scioglimento del socio persona giuridica.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bi-

lancio d'esercizio durante il quale è presentata domanda di rimborso e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

Il Consiglio di amministrazione, quando vi sia motivo di garantire la società e i soci, può rinviare il rimborso sino a sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 12

Il socio può recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 del C.C., e anche quando non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o non sia più in grado di farlo. La domanda di recesso va inoltrata al Consiglio di amministrazione che, dopo averne riscontrato la legittimità, la recepisce con apposita deliberazione.

Il Consiglio di amministrazione può altresì deliberare la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale qualora questi non intendano restare in Cooperativa passando ad altra categoria di soci.

Art. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

- a. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- b. senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c. in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi e disordini tra i soci.

Art. 14

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli articoli 11, 12 e 13 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale.

Il mancato ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

TITOLO IV: Patrimonio Sociale - Quote

Art. 15

Il patrimonio sociale è formato:

- a. dal capitale, composto da un numero illimitato di quote di valore variabile, comunque non inferiore a Euro 26,00



(ventisei virgola zero zero);

- b. dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'art.11;
- c. dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile e costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- d. da eventuali riserve straordinarie.

Art. 16

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo, salva comunque per ciascun socio la facoltà di recesso prevista dall'art. 2523 cod. civ.

TITOLO V: Bilancio e Relazione degli Amministratori Destinazione delle Eccedenze Attive di Bilancio

Art. 17

L'esercizio sociale si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 19

Nessun utile può essere distribuito ai soci; gli utili netti di bilancio saranno così destinati:

- a. una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- b. degli utili restanti il 90% ai fondi di riserva legali e volontari;
- c. degli utili restanti il 10% alle riserve indivisibili;

TITOLO VI: Organi Sociali

Art. 20

Sono organi della Cooperativa:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- c. il Collegio dei Sindaci.

A) ASSEMBLEA

Art. 21

L'Assemblea ordinaria:

- a. determina gli indirizzi di carattere generale o strategico della Cooperativa e sulla base di questi approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b. approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- c. nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del

Collegio sindacale, in caso di parità di voti, risulterà eletta la persona più anziana;

- d. delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per valutare la relazione del Consiglio di amministrazione sugli stadi di attuazione dei programmi di cui alla lettera a) e l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul bilancio.

Quando speciali ragioni lo richiedano, l'Assemblea, per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 22

Il Consiglio di amministrazione può convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci sette giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.


In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta venga presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai soci.

Art. 23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'Assemblea per essere valida deve essere



costituita in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai 3/5 dei soci e le deliberazioni relative sono valide con il voto favorevole di più della metà dei soci presenti. Per la modifica dello scopo sociale è necessario il voto favorevole di almeno 3/5 dei soci presenti.

Art. 24

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate allegate agli atti della Assemblea.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 25

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta dall'assemblea.

L'Assemblea, su proposta del presidente, può nominare un segretario, il quale può essere anche una persona non socia.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'Assemblea straordinaria, deve essere redatto dal notaio, quando previsto dalla Legge.

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui uno nominato tra i soci lavoratori e quattro nominati preferibilmente tra i soci fondatori.

Essi durano in carica un triennio, e possono essere rieletti. Gli amministratori non hanno diritto a compenso se non espressamente deliberato dall'Assemblea.

Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni, nonché il compenso determinato dal Consiglio, in relazione all'espletamento di funzioni operative specificatamente attribuite che deve essere deliberato per conferma dall'Assemblea.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente e/o un Amministratore delegato; nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Il segretario del Consiglio di Amministrazione, qualora non sia un consigliere, non ha diritto di voto.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'As-

semblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Art. 27

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando se ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere annotate nel verbale, divengono esecutive nel momento in cui lo stesso sia stato sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della discussione e della deliberazione.

Art. 28

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza è quella degli amministratori sostituiti.

Art. 29

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e che non siano riservati all'Assemblea dalle leggi vigenti.


Il Consiglio di amministrazione predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.

Art. 30

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi, determinandone i poteri, le mansioni e i compensi, nei limiti dell'art. 2381 cod. civ.

Art. 31

La rappresentanza sociale spetta al presidente o ad un suo delegato nominato dal consiglio, in caso di assenza o di impedimento del primo.



Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 32

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e dura in carica un triennio.

Esso controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite, delle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale, nonché ai reali risultati della gestione sociale.

Il Collegio Sindacale nella relazione all'Assemblea di cui al 2° comma dell'articolo 2429 del codice civile deve specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società ai sensi della legge n.59 del 31 gennaio 1992 (articolo 2, comma 2°).

Il Collegio sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione, custodia.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo.

II Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono essere riportati nell'apposito libro verbali.

Art. 33

I sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee.

I sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

TITOLO VII: Requisiti Mutualistici

Art. 34

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-

perazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92.

TITOLO VIII: Disposizioni Generali e Finali

Art. 35

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'articolo 23 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

Art. 36

Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal presidente del Tribunale competente per la sede della società.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza la formalità di procedura.

Art. 37

Le clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili.

F.to Claudio Porta

F.to Letizia Albè

F.to Cristina Bacilli

F.to Tonelli Mario

F.to Michela Frontini

F.to Paolo Monti

F.to Antonio Rino Agostino Ninone

F.to Emilia Esposito

F.to Giuseppe Marinoni

F.to Dr. LUCIO PAOLINI Notaio L.S.

Copia conforme all'originale nei miei
atti **con l'allegato**

Milano, 3 settembre 2003

Mosini

